

Proposta di Regolamento Comunale

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI
LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
NEL TERRITORIO COMUNALE**

Proposta di Regolamento a cura del
Comitato Cittadino per Monteparano
"Verso la Strada Giusta"
e **Alex Borsci**



Comitato Cittadino
per Monteparano

Verso la Strada Giusta

Alex Borsci

393 376 9432 - info@alexborsci.it
www.alexborsci.it

CAPO 1- DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento definisce criteri e modalità per l'uso del suolo e del sottosuolo pubblico, delle sedi stradali comunali e di quelle provinciali attraversanti l'abitato e di aree di uso pubblico o privato con servitù di pubblico transito, di seguito indicati "suolo pubblico", al fine di mantenerle in perfetto stato di sicurezza ed efficienza, a seguito di lavori che prevedano la loro manomissione e di mantenere un accettabile livello di decoro urbano.
Per gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione elettronica si applica quanto previsto dalla legislazione in vigore con particolare riferimento alle norme in materia di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica stabilite dal Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1° Agosto 2003 n. 259), dal D.L. 112/2008 così come convertito dalla legge 06.08.2008 n. 133 e ss.mm.ii. e dalla legge 18.06.2009 n. 69.
In ottemperanza alla Direttiva P.C.M. del 3 marzo 1999 denominata "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", il presente regolamento persegue inoltre l'obiettivo di razionalizzare la posa dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.
2. Costituiscono oggetto di questo regolamento le manomissioni di suolo pubblico o aperto all'uso pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici riguardanti:
 - a. L'esecuzione d'interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico;
 - b. L'esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, riguardano l'apertura e ripristino di passi carrabili, la modifica e il posizionamento di cordone, il posizionamento della cartellonistica, l'esecuzione di lavori su aree pubbliche date in concessione permanente, formazione di cavedi, rifacimento di marciapiedi, etc. su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.
 - c. La realizzazione di allacci di nuove utenze pubbliche e private alle reti di pubblici servizi;
 - d. L'apertura e/o posizionamento di cantieri temporanei o mobili su aree pubbliche o private con servitù di pubblico transito.
3. L'autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l'occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale nonché per la apertura e posizionamento di cantieri temporanei e mobili a ciò finalizzati.
4. I richiami ai lavori stradali contenuti in contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente integrati e/o sostituiti dalle disposizioni di cui al presente regolamento. Le convenzioni o i contratti, pubblici e privati, da stipulare

dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a. **Ufficio competente**, l'ufficio responsabile del procedimento amministrativo di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.
- b. **Soggetto responsabile**, il richiedente e intestatario dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, che è individuato nella ditta esecutrice dei lavori o, nel caso di gestori di servizi pubblici, anche nel responsabile unico della struttura;
- c. **Suolo pubblico**, il suolo e il sottosuolo delle sedi stradali comunali attraversanti il centro abitato e tutte le aree di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico transito.

Articolo 2 - Disciplina di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e i.i., ed alle norme del Codice Civile.

Articolo 3 - Disposizioni generali

L'Amministrazione rilascia agli operatori dei servizi a rete i provvedimenti necessari per intervenire nel sito di competenza per l'esecuzione dei lavori e/o la posa dei servizi a rete.

L'operatore realizza la propria rete nel rispetto delle norme di riferimento vigenti e delle proprie regole tecniche.

L'Amministrazione, al fine di garantire un efficace coordinamento degli interventi da parte di tutti gli operatori dei servizi a rete, deve:

- Chiedere evidenza della programmazione, su base almeno semestrale ed aggiornabile periodicamente, degli interventi previsti dall'operatore che si impegna a fornirla nei tempi concordati, ad esclusione degli interventi non programmabili, imprevisti ed imprevedibili;
- Fornire evidenza a tutti gli operatori, anche attraverso la convocazione di un apposito tavolo operativo, delle aree di intervento previste tanto da parte di altri operatori quanto da parte dell'Amministrazione stessa o da parte di altre Amministrazioni per la manutenzione delle strade o per la realizzazione di nuovi interventi edificatori o per la realizzazione di nuova viabilità;
- Favorire il coordinamento tra gli operatori fornendo a ciascuno i riferimenti di quelli operanti nel territorio di competenza.

Tanto al fine di verificare:

- la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali infrastrutture presenti nel sito di intervento;

- l'intenzione da parte di altri operatori a posare impianti nello stesso periodo/luogo;
- la possibilità di conseguire economie di scala, avendo particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale qualora l'Amministrazione abbia in programma di effettuare interventi di manutenzione del manto stradale nei luoghi oggetto di intervento.

Tali informazioni consentiranno all'Amministrazione di definire il programma annuale degli interventi nel proprio territorio, al quale gli operatori dovranno attenersi nella presentazione delle proprie istanze.

Si intendono esclusi dalla programmazione in oggetto gli interventi per nuovi allacciamenti d'utenza non previsti e non prevedibili nel piano annuale, gli interventi per guasto e quelli comunque non prevedibili.

L'operatore - prima di dare corso ai lavori - dovrà aver ottenuto il necessario provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il ricorso allo strumento della denuncia di inizio attività.

Prima di iniziare i lavori, previamente autorizzati dall'Amministrazione lungo o attraverso strade comunali, l'operatore dovrà informare l'ufficio amministrativo competente della data di inizio e della data presunta di termine dei lavori, e - qualora necessario - anche l'organo di vigilanza stradale, a mezzo comunicazione scritta, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all'avvio dei lavori, onde consentire l'eventuale adozione del provvedimento di regolamentazione della circolazione veicolare.

L'operatore è sempre tenuto ad indicare all'Amministrazione la denominazione della ditta esecutrice degli interventi di manomissione ed il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici comunali.

Il titolo abilitativo dovrà essere sempre tenuto sul luogo dei lavori ed essere esibito a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore - all'interno del provvedimento autorizzativo - l'obbligo di segnalare l'avvenuta esecuzione di una determinata fase del lavoro, onde consentire l'effettuazione degli accertamenti in corso d'opera attraverso l'intervento di un funzionario comunale.

Prima dell'avvio dei lavori, l'operatore sarà sempre tenuto ad effettuare indagini preventive sugli impianti preesistenti nel sottosuolo dell'area oggetto dell'intervento anche coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete.

A tale riguardo, l'Amministrazione fornirà a tutti gli operatori tutte le informazioni di cui sia in possesso riguardanti la eventuale presenza di impianti nel sottosuolo dell'area interessata dai lavori.

Articolo 4 - Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio

1. L'utilizzazione del suolo pubblico avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.
2. Il Comune di Monteparano rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- a. Concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
 - b. Utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c. Realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future esigenze.
3. Il Comune coordina l'azione dei vari gestori in modo sistematico ed organizzato al fine di evitare che, salvo quanto previsto all'art. 9, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c. del comma precedente, dimensionate per esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

Articolo 5 - Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento, è individuato un unico ufficio per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico comunale o con servitù di pubblico transito. Tale entità, rappresentata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano, di seguito denominata Ufficio competente, costituirà l'interfaccia unificata del Comune di Monteparano nei riguardi sia degli operatori esterni sia delle strutture interne all'Amministrazione Comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con il Comando di Polizia Locale.
2. Le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di manomissione stradale eseguiti dall'Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese appaltatrici o dalle proprie strutture manutentive, sono concesse a titolo gratuito e dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A, con esclusione degli interventi di semplice manutenzione ordinaria eseguiti dal personale comunale dipendente.

Articolo 6 - Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico

1. Devono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:
 - a. I soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, TLC, gas per interventi di nuova posa o ampliamento delle condotte, sostituzione, riparazione, manutenzione delle condotte e degli allacciamenti alle utenze pubbliche e private, nonché quelli di servizi che interessano comunque le strade, nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. a, c, d del presente regolamento;
 - b. I soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1 comma 2 lett. b del presente regolamento.
2. È titolato a richiedere il permesso di manomissione del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 comma 2 lettera a, c del presente regolamento, unicamente il soggetto gestore del servizio pubblico stesso e/o la/e ditta/e da esso espressamente delegata/e alla esecuzione dei lavori;
3. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., il provvedimento rilasciato dall'Amministrazione comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto presentato nonché la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e delle reti, qualora richiesta dall'operatore all'atto della presentazione dell'istanza.

Articolo 7 - Istanza per l'autorizzazione

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento.

La richiesta di autorizzazione, da inoltrare all'Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano, è diretta al Sindaco.

Tale richiesta dovrà contenere tutti gli elementi necessari, così come indicato nei modelli rilasciati dall'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di consentire l'esatta individuazione delle opere da eseguire. In particolare, dovrà essere redatta indicando:

- A. I dati anagrafici del richiedente, i riferimenti telefonici e telematici;
 - B. Il nominativo del professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di referente dei lavori o il responsabile dei lavori, i riferimenti telefonici e telematici
 - C. Il nominativo del direttore dei lavori dell'intervento designato dal richiedente, i riferimenti telefonici e telematici;
 - D. Il nominativo della/e ditta/e esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese
 - E. I motivi per i quali la manomissione è resa necessaria con indicazione della tipologia di intervento (Allacciamento, estensione rete, manutenzione rete, ecc,)
 - F. Indicazione per ogni strada oggetto di intervento della tipologia di superficie interessata (strada e/o marciapiede) e della finitura (asfalto, asfalto stampato, marciapiede, basolato, sterrato, ecc.);
 - G. Indicazione per ogni strada oggetto di intervento dell'esatto posizionamento con eventuale numero civico del luogo oggetto dei lavori; in assenza specificare la distanza in metri lineari e la direzione dall'ultima intersezione di riferimento;
2. All'istanza dovrà essere allegata inoltre, la documentazione necessaria, specifica per ogni singola richiesta, quale:

A. Relazione tecnica dell'intervento;

B. Planimetria dell'intervento in formato elettronico che riporti:

- a. La posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali) nuove e/o modificate;
- b. L'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
- c. La profondità delle condutture;
- d. Ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
- e. Il contenuto delle condutture, tratta per tratta, ed i soggetti utilizzatori;

f. La posizione e la dimensione di tutti i pozzetti.

C. Documentazione progettuale contenente:

- a. planimetria in scala adeguata (1:1.000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;
- b. le reti tecnologiche presenti;
- c. le caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo TOSAP, se dovuta;
- d. particolari costruttivi significativi;
- e. eventuali ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare nel cantiere;
- f. eventuale piano di segnaletica del cantiere;

D. Idonea e completa documentazione fotografica dell'area interessata dai lavori (da presentare per ogni singola strada oggetto di intervento);

E. Quietanza di pagamento , quale contributo da valere come indennizzo per le Spese di istruttoria, sopralluoghi, pareri, da pagare mediante portale "Pagamenti pagoPA", accessibile dal sito servizi on-line del Comune di Monteparano effettuando un pagamento spontaneo e generando un nuovo avviso di pagamento pagoPA.
Si precisa che tale contributo, da valere come indennizzo per le Spese di Istruttoria, Sopralluoghi e Pareri, non è dovuto per gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D. Lgs. N. 259/2003 e ss. mm. ii., come interpretato dall'art. 12 del D. Lgs. N. 33/2016;

F. DURC della/e ditta/e esecutrice/i dei lavori;

Articolo 8 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

- a. Quietanza di pagamento della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), ove dovuta;
- b. Polizza assicurativa, ai sensi dell'art.15 del Regolamento Comunale, a copertura dei danni che possa subire l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori e a copertura delle ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori;
- c. Polizza fideiussoria o Cauzione provvisoria, ai sensi dell'art.16 del Regolamento Comunale a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento;
- d. Eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (Soprintendenza, Provincia, ...);

2. L'importo della polizza fideiussoria per enti o società affidatarie e/o gestori di pubblici servizi non potrà essere inferiore ad €. 50.000,00 (euro cinquantamila), importo che viene calcolato su base annuale. Eventuali richieste di maggiore importo – ad integrazione della polizza già presentata - saranno determinate dall'Ufficio competente e comunicate al richiedente a mezzo posta elettronica certificata, previa valutazione delle caratteristiche ed estensione degli interventi effettuati nel corso dell'anno.
Gli importi della polizza vengono riportati sul provvedimento autorizzativo rilasciato dall'U.T.C..
3. Quanto previsto dal precedente comma 1 deve essere inoltrato all'Ufficio competente prima del ritiro della autorizzazione.
4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'autorità preposta alla vigilanza.

Articolo 9 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi programmati e/o da eseguirsi in sequenza.
2. L'ufficio competente potrà effettuare un sopralluogo per verificare lo stato di fatto e si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.
3. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui all'articolo 7 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente e l'autorizzazione non potrà essere rilasciata fino all'integrazione della documentazione richiesta.
5. A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, l'Ufficio competente rilascerà l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico nel termine di 10 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 7.
6. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.
7. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio ed ulteriori sei mesi da quello definitivo.
8. I lavori devono avere inizio entro tre mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo ed ultimati entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori (salvo prescrizioni di termine più breve o più ampi). L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza

della autorizzazione.

9. Qualora entro i termini prescritti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il titolare dell'autorizzazione deve richiedere una nuova autorizzazione. Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato solo per l'insorgere di fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
10. L'autorizzazione dovrà riferirsi espressamente al presente regolamento ed indicare le prescrizioni dei lavori, la durata, le cautele ritenute necessarie.
11. Prima di dare corso ai lavori deve essere dato preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni, all'ufficio competente, distinto per ciascuna strada oggetto di autorizzazione, e al Comando di Polizia Locale del Comune di Monteparano. In caso di urgenza – art.11 - tale termine è derogabile fatte salve tutte le altre prescrizioni.
12. Quando per l'esecuzione delle opere sia necessario il rilascio, secondo le disposizioni vigenti, di provvedimenti autorizzativi da parte di Enti terzi ovvero il nulla osta di Enti proposti alla tutela dei beni ambientali ed architettonici, l'operatore dovrà ottenere anche tali autorizzazioni/nulla osta prima dell'avvio delle opere.

Articolo 10 - Scopo dell'autorizzazione

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione - in coerenza con l'istanza presentata dall'operatore del servizio a rete - indicherà il periodo entro il quale iniziare e finire i lavori, l'entità dell'ingombro della carreggiata, la necessità di limitare o deviare il traffico stradale, di garantire opportuna sicurezza o di chiedere eventuali ordinanze di divieti di sosta e particolari indicazioni relative al luogo specifico nel quale vengono svolti i lavori.

Tanto al fine di favorire il razionale utilizzo del sottosuolo, consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle reti, promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la salvaguardia degli impianti al fine di salvaguardare l'ambiente e di ridurre la minimo i disagi della collettività ed il rischio di incidente.

Articolo 11 - Autorizzazioni d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.
2. L'autorizzazione d'urgenza si intenderà rilasciata - sotto condizione risolutiva di cui al comma 3 - a seguito dell'invio di comunicazione contenente tutti gli elementi necessari, così come indicato nei modelli rilasciati dall'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di consentire l'esatta individuazione delle opere da eseguire.

In particolare, dovrà essere redatta indicando:

- a. I dati anagrafici di chi effettua la comunicazione;
- b. La causa che ha determinato l'urgenza del lavoro da eseguirsi;

- c. L'inizio dei lavori urgenti (ai sensi dell'art. 11, comma 3 del presente Regolamento);
- d. L'area sulla quale dovranno essere realizzati i lavori con indicazione della tipologia di superficie interessata (strada e/o marciapiede) e della finitura (asfalto, asfalto stampato, marciapiede, basolato, sterrato, ecc.);
- e. I dati dell'impresa incaricata a realizzare i lavori urgenti, con tutti i riferimenti specifici relativi al tecnico responsabile.

La comunicazione d'urgenza dovrà essere inviata contestualmente all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Monteparano.

- 3. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la decadenza del diritto di cui al comma 2 e l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissione non autorizzate.
- 4. I lavori d'urgenza dovranno essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento con particolare richiamo alle "Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori" di cui all'Allegato A.
- 5. La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi e/o opere autorizzate già esistenti sul suolo pubblico e/o per interventi necessari ai fini della pubblica incolumità.

Articolo 12 - Interventi a basso impatto ambientale

L'Amministrazione favorirà, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini ed il deterioramento della pavimentazione, conformemente a quanto previsto all'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" e dal D.M. G.U. 244 del 17 Ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali."

L'Amministrazione autorizzerà, secondo la normativa vigente, l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità di posa ridotta.

La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchine, marciapiedi, ...) sarà pertanto consentita, oltre che con le tecniche tradizionali, anche con tecniche a basso impatto ambientale.

Articolo 13 - Realizzazione degli interventi

Ottenuto il provvedimento di autorizzazione, l'operatore dovrà osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione ed attenersi al rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione, che a titolo esemplificativo vengono riportate nell'Allegato A.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI

Articolo 14 - Interventi da parte di Enti ed interventi da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito della presentazione di appositi progetti.
2. Il progetto non è richiesto nei casi di cui all'art. 11 (autorizzazioni d'urgenza) e per le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.
3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al Comune, la seguente documentazione:
 - a. Progetto dell'intervento recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori;
 - b. Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal progetto, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente;
 - c. Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso;
 - d. Polizze fideiussorie o cauzione provvisoria specificate al successivo art. 16 del presente Regolamento.
4. In caso di lavori di riqualificazione, rifacimento o di manutenzione straordinaria completa del suolo pubblico, programmati dall'Amministrazione comunale, i soggetti gestori saranno tenuti, prima del loro inizio, ad accertare lo stato di manutenzione dei loro impianti, rinnovare o riparare le proprie reti di servizi.
5. Il Comune informa preventivamente tutti i soggetti gestori interessati dei Piani di Lottizzazione e delle pianificazioni generali ed attuative, dei propri progetti di intervento, di manutenzioni straordinarie, di ristrutturazione e di nuova costruzione strade; i soggetti gestori potranno eseguire eventuali interventi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento dei propri impianti e degli allacciamenti alle utenze private concordando in via preliminare, nel rispetto dei tempi indicati dall'Amministrazione comunale, il cronoprogramma dei lavori.
6. Qualora per i lavori di cui al precedente comma o per qualsiasi altra esigenza si rendesse necessario rimuovere, spostare o modificare, manufatti di privati o impianti di concessionari di pubblici servizi, i relativi lavori dovranno essere eseguiti con le modalità ed entro i termini preventivamente concordati tra le parti. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi che comportino penali o danni a carico dell'Amministrazione Comunale, i concessionari saranno tenuti al risarcimento.
7. Le spese per i lavori di rimozione, spostamento e modifica di manufatti di cui al comma precedente sono a carico dei soggetti responsabili.

Articolo 15 - Polizza assicurativa

Il soggetto responsabile, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione richiesta, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

L'importo minimo di tale polizza, relativa ad interventi di allacciamento è fissato in €50.000,00, invece relativa ad interventi di estensione o manutenzione rete è fissato in €150.000,00. In alternativa, ove il soggetto autorizzato si avvalga di imprese appaltatrici per l'esecuzione dei lavori, che nei confronti del soggetto stesso stipulano polizze assicurative a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi nell'esecuzione dei lavori, le suddette polizze non devono considerarsi sostitutive ma suppletive alle polizze presentate e depositate dal soggetto autorizzato, e le stesse devono essere estese in favore dell'Amministrazione.

Articolo 16 –Polizza fideiussoria – Cauzione provvisoria

1. Il soggetto responsabile, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione richiesta, è obbligato a presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria, rilasciata da Compagnia primaria iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB della Banca d'Italia e al Registro Unico degli Intermediari assicurativi IVASS, a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare, dovrà essere prestata mediante fideiussione assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui rispettivamente agli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.
2. Per interventi a carico di privati è consentito in alternativa alla presentazione della polizza fideiussoria, la presentazione di Cauzione provvisoria, a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La Cauzione dovrà essere pagata mediante portale "Pagamenti pagoPA", accessibile dal sito servizi on-line del Comune di Monteparano, effettuando un pagamento spontaneo e generando un nuovo avviso di pagamento pagoPA.
3. L'importo della polizza fideiussoria o della Cauzione provvisoria sarà stabilito dall'Ufficio competente valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione in conformità ai costi stabiliti nell'*Allegato B*.
4. La polizza fideiussoria deve essere sottoscritta per ogni singola Autorizzazione;
5. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
 - a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto responsabile derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute, attraverso l'escussione della fideiussione depositata dall'impresa o della cauzione depositata dal richiedente privato.
 - b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute e l'escussione della fideiussione depositata dall'impresa o della cauzione

depositata dal richiedente privato.

- c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio di specifica nota al soggetto responsabile, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 15 giorni dalla comunicazione suddetta, se il soggetto responsabile non provvede nel termine indicato, l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per ripristinare con il recupero in danno delle spese sostenute e l'escussione della fideiussione depositata dall'impresa o della cauzione depositata dal richiedente privato.
6. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi indicati nell'Allegato B del Regolamento Comunale.
7. La polizza fideiussoria o la cauzione provvisoria verrà svincolata, dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato, solo a collaudo eseguito e comunque non prima di 12 mesi dal ripristino definitivo previo accertamento da parte dell'Ufficio competente; ai sensi dell'art. 25, sentito il Comando di Polizia locale, che non vi sono stati, nel periodo di validità della stessa, accadimenti che hanno comportato richieste di risarcimento di danni da parte di chiunque nei confronti dell'Amministrazione comunale o danni al patrimonio pubblico, in conseguenza dei lavori.

Articolo 17- Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto responsabile

1. Nei casi elencati nell'art. 16 comma 5 del presente regolamento, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione e della polizza al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.
2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario di cui all'Allegato B alle superfici di ripristino valutate secondo il presente regolamento.
3. Tutti gli importi saranno rivalutati, con determinazione dirigenziale, ogni 2 anni, a partire dal 1° gennaio 2026, assumendo a riguardo come dato di riferimento il 100% dell'incremento ISTAT "Costo della vita per famiglie di operai e impiegati".

Articolo 18 – Ripristini provvisori e definitivi

1. I ripristini provvisori dovranno essere effettuati, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio, immediatamente all'esito del ricolmo dello scavo; i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio a giudizio insindacabile dell'ufficio. È consentito eseguire solo il ripristino definitivo oltre il termine di validità dell'autorizzazione, ma nel termine massimo di tre mesi dal ripristino provvisorio.
2. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di differire in tutto o in parte la realizzazione delle superfici di ripristino definitivo.

TITOLO III - DISPOSIZIONE PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

Articolo 19 - Interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. Il Comune tramite il Responsabile dei servizi competenti informa preventivamente tutti gli Enti gestori di pubblici servizi interessati dei Piani di Lottizzazione in via di

adozione, dei propri progetti d'intervento, di manutenzioni straordinarie, di ristrutturazione e di nuova costruzione di strade.

2. Qualora gli Enti interessati ad opere di scavo non rappresentino formalmente specifiche esigenze, il Comune procede ad effettuare i propri interventi.
3. Ad eccezione degli allacci di nuove utenze, nei tre anni successivi alla ultimazione dei lavori, l'Ufficio competente, non autorizza interventi di scavo su strade oggetto di interventi di manutenzione straordinaria ovvero di nuova costruzione, salvo casi eccezionali e motivati, ed alle seguenti condizioni:
 - a. Nel caso di scavi effettuati in senso trasversale alla sede stradale, eseguire il ripristino del manto stradale previa scarificazione estesa per ml 4,00 in tutte le direzioni oltre la larghezza dello scavo;
 - b. Nel caso di scavi effettuati in senso longitudinale alla sede stradale, eseguire il ripristino del manto stradale previa scarificazione estesa per l'intera larghezza della carreggiata.
 - c. Nel caso di scavi da effettuare su marciapiede occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - È vietato salire sul marciapiede con mezzi cingolati o gommati;
 - Lo scavo deve essere eseguito previa rimozione della pavimentazione per una larghezza tale da consentire i lavori e non danneggiare la pavimentazione circostante;
 - La ricostruzione deve essere realizzata conforme alla preesistente e comprendere sia l'area oggetto di intervento che l'area circostante eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dell'intervento stesso, compreso il semplice uso del suolo pubblico.

TITOLO IV-INTERVENTI DI ENTI TERZI SU RETI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 20 - Oneri a carico degli Enti terzi per interventi di manutenzione straordinaria su reti di proprietà del Comune di Monteparano

Nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su reti di proprietà del Comune di Monteparano, gli enti terzi si impegnano a:

- A. Inviare comunicazione preventiva all'UTC della denominazione dell'impresa o delle imprese che dovranno intervenire sul suolo comunale;
- B. Corrispondere all'Amministrazione comunale le spese di istruttoria, i sopralluoghi ed i pareri fissate dal presente Regolamento;
- C. Allegare all'istanza un progetto riferito all'intervento redatto e validato in conformità.

Articolo 21 - Impegni a carico del Comune di Monteparano

Nel caso realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su reti di proprietà comunale, il Comune di Monteparano si impegna a rilasciare l'autorizzazione necessaria a seguito dell'approvazione del progetto presentato da parte degli Organi competenti.

TITOLO V- CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI

Articolo 22 - Convenzioni ed accordi

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni ed accordi tra i concessionari o gestori di servizi pubblici ed il Comune di Monteparano.
2. Tali atti devono essere finalizzati ad ottimizzare i costi ed a razionalizzare gli interventi sul suolo pubblico e per tale motivo possono assumere carattere di deroga al presente regolamento.
3. La stipula di convenzioni ed accordi deve comunque comprendere l'attività di cui al seguente articolo 23.

Articolo 23 - Censimento del sottosuolo

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito il catasto degli impianti sul suolo e nel sottosuolo.
2. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti sul suolo pubblico sono tenuti a presentare all'Ufficio competente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti.
3. La documentazione fornita dai gestori, sovrapposta ad una cartografia unificata di base in formato digitale georeferenziata, deve riportare:
 - a. La posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali) nuove e/o modificate;
 - b. L'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
 - c. La profondità delle condutture;
 - d. Ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
 - e. Il contenuto delle condutture, tratta per tratta, ed i soggetti utilizzatori;
 - f. La posizione e la dimensione di tutti i pozzetti.
4. In nessun caso potranno essere stipulati convenzioni e accordi con gli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa il gestore nel presentare la domanda di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
5. Per quanto riguarda invece gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della autorizzazione e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le specifiche tecniche comunicate dall'Ufficio Competente.

6. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune di Monteparano sono acquisite al patrimonio comunale.

Articolo 24 - Deroche alle prescrizioni tecniche

Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile derogare alle modalità tecniche stabilite dal presente regolamento per il ripristino provvisorio e definitivo. Ciò potrà avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione da parte dell'Ufficio competente, alle seguenti condizioni:

- a. Invarianza del valore economico del ripristino stradale proposto in variante rispetto alla tipologia standard prevista dal regolamento;
- b. Divieto di impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.

TITOLO VI- DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 25 - Vigilanza e verifica finale

1. L'ufficio competente eserciterà, in accordo con il Comando di Polizia locale, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato A, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione. Nell'esecuzione dei lavori il soggetto responsabile può essere sottoposto alla sorveglianza di un tecnico all'uopo incaricato dall'Ufficio competente.
2. Il soggetto responsabile attraverso il suo referente tecnico e il direttore dei lavori designato, provvederanno a:
 - a. comunicare all'ufficio competente la fine del ripristino provvisorio, distinto per ciascuna strada oggetto di autorizzazione, corredata di idonea e completa documentazione fotografica;
 - b. comunicare all'ufficio competente la fine lavori, corredata di certificato di regolare esecuzione delle opere e di idonea e completa documentazione fotografica;
3. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, l'ufficio competente, entro i successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.
4. Nel caso in cui il sopralluogo accerti avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino ovvero alla non corretta esecuzione del ripristino definitivo, il soggetto responsabile è tenuto alla regolarizzazione dello stesso ed al termine del quale è tenuto a darne nuova comunicazione da cui decorreranno di nuovo i termini per la verifica finale.
5. L'ufficio competente comunica al titolare dell'autorizzazione l'esito della verifica finale.

6. Fino all'avvenuta verifica finale e comunque fino a 12 mesi dopo il ripristino definitivo, il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.
7. In fase di verifica l'ufficio competente, al fine di verificare la corretta esecuzione dell'opera ed il corretto impiego dei materiali in termini di quantità, spessore e qualità dei prodotti impiegati, potrà richiedere, a spese del titolare dell'autorizzazione, l'esecuzione di prove di carico su piastra o carotaggi a campione (minimo n.1 ogni 500 mt lineari di scavo) in corrispondenza delle aree di scavo e ripristino oggetto della manomissione.

Articolo 26 - Sanzioni

1. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.
2. In caso di lavori effettuati senza la preventiva autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni, è ammessa sanatoria, secondo la procedura prevista per le autorizzazioni d'urgenza, solo se non in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento.
3. Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalle norme di cui ai commi precedenti, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00 per difformità dalle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo, 500,00 € per mancanza di autorizzazione in variante, 2000,00 € per mancanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 13 della Legge n. 3/2003.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II della Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Oneri e obbligazioni a carico del soggetto responsabile

1. Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dal Comando di Polizia locale, che provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze. In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni di cui al presente regolamento non potranno essere eseguite.
2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici competente per territorio.
3. Qualunque autorizzazione è da ritenersi rilasciata con salvezza di eventuali diritti di terzi e con l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. E' inoltre obbligo del soggetto responsabile acquisire, prima dell'inizio dei lavori, tutte le altre autorizzazioni o concessioni previste da leggi e/o regolamenti e provvedere al pagamento di canoni concessori, tasse, tributi, ecc. che leggi e/o regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al

complesso delle attività esercitate in conseguenza dell'autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

4. Il soggetto responsabile dovrà eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza.

Articolo 28 - Inadempimenti

Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori – con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fideiussione o della cauzione di cui all'art. 16 pari a (3) tre, nel successivo anno solare non potrà avvalersi della facoltà di presentare garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento mediante polizza fideiussoria ma sarà consentito esclusivamente il versamento della cauzione provvisoria.

Articolo 29 - Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori

Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino a 12 (dodici) mesi dopo l'esecuzione del ripristino definitivo, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

Articolo 30 - Cavedi, intercapedini, manufatti di aeroilluminazione interrati, marciapiedi, passi carrabili e cartellonistica

1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall'Amministrazione preveda la realizzazione, a seguito dell'ottenimento di un titolo edilizio di cavedi, intercapedini, e simili manufatti in aderenza ai piani interrati di immobili di sua proprietà sul suolo pubblico, dovrà presentare all'Ufficio competente istanza di manomissione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del presente regolamento.
2. Le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico. La superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie orizzontale d'ingombro del cavedio rispetto alla strada o al marciapiede, anche se priva di griglie o di manufatti di aeroilluminazione.
3. È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti similari, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:
 - a. Griglie di aerazione;
 - b. Manufatti di aeroilluminazione;
 - c. Pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;
 - d. Strutture murarie che costituiscono l'ossatura del cavedio.
4. I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell'infrastruttura, tenendo altresì indenne l'Amministrazione da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato

rispetto di tale prescrizione.

5. La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio deve essere facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia e colore differente, atte a delimitare l'ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto.
6. Nel caso di rifacimento integrale del marciapiede sottoposto a manomissione, con riferimento allo sviluppo lineare del fronte dell'edificio contiguo interessato, non è dovuta la cauzione di cui all'art. 12.
7. L'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili o cartellonistica è soggetta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

Articolo 31 - Norme finali

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento, ad eccezione dei diritti di segreteria, saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all'Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.
2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. Le leggi e i regolamenti nazionali e regionali;
 - b. Gli altri regolamenti in quanto applicabili.
4. Le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A sono aggiornate, ove ve ne sia la necessità, dalla Giunta Comunale.
5. L'entrata in vigore dello stesso è legata al momento di esecutività della deliberazione di approvazione ed ha validità per le richieste di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico già inoltrate antecedentemente a tale data e non ancora evase.

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. NORME TECNICHE DI CARATTERE GENERALE PER LA CONDOTTA DEI LAVORI

❖ PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà uniformarsi ai seguenti criteri:

1. Comunicare la denominazione sociale dell'impresa appaltatrice dei propri lavori ed il nominativo del proprio D.L., interlocutore con gli Uffici comunali;
2. Collocare opportuna segnaletica stradale temporanea di cantiere;
3. Qualora i lavori comportino chiusura totale o parziale della strada, chiedere l'emissione di opportuna ordinanza ai sensi del Codice della Strada (artt. 5 e 6 D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii) e procedere con l'installazione della segnaletica temporanea di divieto e/o limitazione;
4. Coordinarsi con gli altri operatori di servizi a rete operanti nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;
5. Informare l'Amministrazione almeno sette giorni prima dell'avvio dei lavori, indicando l'impresa esecutrice ed il nominativo del proprio DL e del preposto;
6. In caso di interventi da realizzare con tecniche a basso impatto ambientale, effettuare un'indagine geognostica del sottosuolo relativo alla fascia interessata dall'intervento, al fine di verificare la presenza di eventuali preesistenze che potrebbero generare vincoli e/o preclusioni ai lavori;
7. Rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza.

❖ DURANTE I LAVORI

Nello svolgimento dei lavori, l'operatore dovrà:

1. Adottare idonea segnaletica di cantiere;
2. Garantire lo scorrimento del traffico veicolare e/o pedonale, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente contenute nell'ordinanza di viabilità adottata;
3. Assicurare la pubblica e privata incolumità, delimitando opportunamente l'area interessata dai lavori e garantendo la visibilità dell'area di cantiere e dei mezzi utilizzati anche nelle ore notturne;
4. Fornire tempestiva segnalazione agli operatori dei sottoservizi degli eventuali danni arrecati ai loro impianti.

L'operatore dovrà, inoltre:

- Svolgere di norma i propri lavori nei giorni feriali. Lo svolgimento dei lavori in giorni festivi dovrà essere debitamente autorizzato dall'Amministrazione in caso di urgenza e per indifferibilità degli stessi;
- Verificare preliminarmente l'esistenza di ulteriori sottoservizi;

- Effettuare il ripristino e pagare gli eventuali danni provocati ad altri operatori in fase di scavo, posa e ripristino;
- Attenersi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

❖ FINE DEI LAVORI

Decorso il periodo idoneo indicato nel provvedimento autorizzativo, l'operatore dovrà ripristinare in maniera definitiva l'area nel rispetto delle tipologie esistenti, secondo i consueti canoni della regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.

In particolare, l'operatore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- Ricostruzione di tutte le opere comunali preesistenti (pavimentazione, cavidotti, segnaletica verticale ed orizzontale, etc.) che possano essere state parzialmente demolite o danneggiate anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere. La loro ricostruzione dovrà in ogni caso essere eseguita conformemente al tipo di struttura preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta e comunque secondo le prescrizioni tecniche sui ripristini del presente allegato.

2. PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DELLO SCAVO

Nelle operazioni di scavo dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:

- È vietato l'uso di mezzi cingolati per l'esecuzione di scavi, e l'utilizzo di macchine con ruote dentate (vermer) se non preventivamente autorizzate;
- Per tutte le strade ed i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto o lastricati in cemento, è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato, ecc.) oppure mediante fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stradale stesso. È fatto divieto assoluto della rottura a strappo della pavimentazione stradale; per gli interventi d'emergenza, per riparazioni di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con martello pneumatico e sega;
- Gli scavi potranno essere eseguiti "a cielo aperto", salvo prescrizioni particolari riferite ad ogni singola autorizzazione per le quali l'ufficio competente valuterà l'obbligo di particolari tecnologie NoDig (spingitubo, microtunnelling, talpa, ...);
- Gli scavi per la posa di sottoservizi devono essere eseguiti parallelamente o perpendicolarmente all'asse della strada;
- Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi;
- Per le strade ed i marciapiedi con pavimentazioni in lastricato di pietra si procederà alla demolizione della pavimentazione con le dovute cautele affinché sia possibile recuperare gli stessi elementi per il ripristino finale;
- Il materiale asportato dovrà essere immediatamente allontanato dall'area di lavoro e non potrà in nessun caso essere utilizzato per il rinterro;
- Nel caso in cui gli interventi di manomissione riguardino pavimentazioni in materiale lapideo di qualunque genere e tipo, l'Ufficio competente, prima dell'inizio dei lavori, potrà richiedere al soggetto responsabile di effettuare il

rilievo fotografico dell'area interessata;

- i. Qualora la pavimentazione sia composta in tutto o in parte da basole, cordoni, lastre di pietra regolari, l'Ufficio competente potrà richiedere di procedere alla numerazione dei singoli elementi ed il rilievo grafico e fotografico dovrà riportarne la numerazione;
- j. Nel caso in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un sovrastante strato di materiale bituminoso, l'Ufficio competente potrà richiedere, nel caso sia necessario recuperare la pavimentazione, la preventiva asportazione del suddetto strato con tecniche che non arrechino il minimo danneggiamento agli originari basolati;
- k. L'asportazione delle pavimentazioni in materiali lapidei dovrà essere fatta con tecniche che ne preservino l'integrità durante le attività di demolizione, caricamento, trasporto, scarico e riposizionamento. Gli elementi di dimensioni rilevanti (basoli, cordoni, lastre ecc.) dovranno essere smontati evitando l'uso di escavatori, martelli demolitori; il caricamento ed il successivo scaricamento su autocarro dovrà avvenire previa pallettizzazione di più elementi. È espressamente vietato lasciare, anche per breve periodo, lungo aree pubbliche o private non custodite, il materiale lapideo proveniente da disfacimento delle antiche pavimentazioni storiche;

3. NORME PER LA POSA DI RETI E CONDOTTE DI PUBBLICO SERVIZIO

- 1. Al fine di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia nella fase di realizzazione dei lavori che durante tutta la vita dell'infrastruttura stradale, sarà necessario arrecare il minor danno alla stessa, salvaguardando i vincoli presenti, contenendo qualsiasi cedimento del corpo stradale, preservando la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali, facilitando la circolazione veicolare e riducendo la quantità di materiale di risulta;
- 2. Nel posizionamento delle reti e delle condotte di pubblico servizio dovranno essere rispettate le norme tecniche vigenti per ciascuna tipologia di sottoservizio, nonché le prescrizioni del presente regolamento. In particolare, alla profondità di circa cm. 50, salvo diverse prescrizioni, dovrà essere posata una rete plastificata o nastro a segnalazione del cavidotto o condotta;
- 3. L'Ufficio competente potrà concedere deroga qualora vi siano impossibilità tecniche a realizzare quanto sopra detto;
- 4. Nel caso di diramazioni di allacciamento alle utenze private, la relativa condotta dovrà avvicinarsi al limite della proprietà privata seguendo un andamento rettilineo;
- 5. Le linee elettriche e simili all'interno dell'ambito urbano dovranno essere realizzate in scavo sotterraneo. In tale ambito è vietata la costruzione di linee aeree e palificate;
- 6. La posa di armadi, cassette, pali ecc. sul marciapiede dovrà essere limitata al minimo indispensabile e comunque verranno autorizzate solo se le stesse non creino intralcio al passaggio pedonale ed alla percorribilità da parte dei portatori di handicap;
- 7. Lo stesso principio si attuerà per la realizzazione dei pozzetti sul marciapiede e sulla strada che dovranno essere limitati al minimo indispensabile nel rispetto delle regole

degli scarichi in fognatura;

8. I chiusini di accesso ai manufatti interrati, ispezionabili e non, oltre a rispettare la qualità dei materiali e le caratteristiche di resistenza previste dalla normativa vigente, dovranno riportare chiaramente indicato, sulla parte superiore il nominativo dell'Ente gestore e la tipologia del servizio interrato;
9. Il controllo, la manutenzione, il mantenimento in esercizio di ogni elemento di corredo superficiale delle reti di sottoservizi (chiusini, pozzetti, griglie, armadietti, canalizzazioni in genere, ...) che interessino aree di proprietà comunale o soggette al pubblico transito sono a carico del soggetto gestore del servizio interrato;
10. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere in maniera decorosa le opere complementari a vista dei loro impianti.

4. RIPRISTINI

1. Ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori in due fasi successive, la prima (ripristino provvisorio), subito dopo la posa dei manufatti, la seconda (ripristino definitivo) dopo l'assestamento del ripristino provvisorio.

Prescrizioni 1ª fase ripristino provvisorio:

- Il letto di posa delle condotte, il rinfilanco ed il successivo ricoprimento dovrà essere eseguito con sabbia fine lavata per cm 20 con posa di nastro segnalatore;
- Il rinterro dello scavo dovrà essere effettuato con materiale misto di cava proveniente dallo scavo stesso di idonea pezzatura, opportunamente compattato, successivamente bagnato e compattato nuovamente e livellato per strati non superiori a cm. 30;
- Sarà posato un letto di malta cementizia di almeno 5 cm;
- Successivamente si effettuerà la realizzazione dello strato di collegamento, "binder", costituito da conglomerato bituminoso a caldo, dello spessore finito non inferiore a cm. 7, steso in opera con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;
- Qualora sia necessario chiudere provvisoriamente lo scavo con conglomerato bituminoso a freddo, questo dovrà essere rimosso prima della stesura del conglomerato bituminoso a caldo.
- Solamente nelle ipotesi di pioggia persistente, qualora non sia possibile utilizzare il binder, si potrà impiegare in sostituzione massetto in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10, dosato a q.li 200 di cemento 325 per mc..
Entro 30 giorni a partire dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio con calcestruzzo cementizio, i ripristini eseguiti con conglomerati cementizi dovranno essere sostituiti con lo strato di binder, sopra menzionati.

Prescrizioni 2ª fase ripristino provvisorio:

Ad assestamento avvenuto e comprovato del ripristino provvisorio e comunque entro tre mesi dal ripristino provvisorio dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessore non inferiore a cm. 3. In particolare:

- Dovrà effettuarsi la fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm. 3;
- Si procederà quindi alla realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm. 3;
- Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16 -18 tonnellate;
- La stesura del manto d'usura deve essere eseguita a raso, a filo del piano esistente e dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno;
- Successivamente si effettuerà la giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido;
- Infine si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale;
- Il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà esclusivamente essere parallelo o perpendicolare all'asse della strada, non saranno accettati ripristini ad andamento obliquo;
- Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm. 50;
- È comunque vietato, per eseguire rinterri in aree pavimentate, l'impiego di terre argillose, organiche ed in generale di quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono o si gonfiano generando cedimenti o spinte.

Prescrizioni particolari per il ripristino definitivo su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a uguale a 6 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera strada e per la tratta interessata;
- Nel caso di attraversamenti trasversali anche non estesi a tutta la larghezza della carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza della sezione stradale per una lunghezza di metri 1,00 da entrambi le parti, oltre il limite di scavo;
- Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la larghezza della carreggiata per la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 3.

Prescrizioni particolari per il ripristino definitivo su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 6 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata, per un minimo di mt. 6 di rifacimento;

- Nel caso di attraversamento di carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una fascia di larghezza oltre mt 1,00 di quella dello scavo da tutti i lati;
- In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi;
- Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente al ripristino provvisorio e fino a quello finale, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio competente.

Qualora l'opera sia posta al centro della sede stradale, si dovrà procedere al rifacimento dell'intera sede stradale a prescindere dalla larghezza della stessa e con le prescrizioni di cui al presente allegato "A".

Nel caso di interventi su pavimentazioni in conglomerato bituminoso con caratteristiche particolari come, ad esempio, le pavimentazioni in asfalto stampato, il ripristino dovrà essere eseguito, utilizzando la stessa finitura dell'esistente, per l'intera carreggiata e dovrà ben raccordarsi al manto esistente.

2. Ripristino di marciapiedi

- In caso di interventi su marciapiede, lo scavo dovrà eseguirsi con l'impiego di mezzi d'opera che non comportino il deterioramento della parte del manufatto che non verrà demolito. Il ripristino dello scavo dovrà eseguirsi con tout-venant di cava di idonea pezzatura, con soprastante massetto di calcestruzzo dello spessore di cm. 10 e piano di calpestio da realizzarsi, comunque, rispettando la tipologia ed i materiali preesistenti;
- I giunti fra le piastrelle devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso il lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio delle piastrelle in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia.

Prescrizioni particolari per il ripristino definitivo

- Nel caso di scavi longitudinali che interessino marciapiedi di larghezza inferiore a 1,00 ml. (esclusa la cordonata) si dovrà procedere al rifacimento dell'intera pavimentazione, compresa la rimessa in quota delle cordonate;
- Nel caso di scavi longitudinali che interessino marciapiedi di larghezza superiore a 1,00 ml. la larghezza minima di ripristino non può essere inferiore a 1,00 ml.; essa verrà approssimata per eccesso sulla base delle dimensioni dei mattoni che compongono il marciapiede;
- Qualora lo scavo non dovesse avere andamento rettilineo, la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore alla distanza delle due ipotetiche rette parallele entro le quali è compreso planimetricamente lo scavo; anche in questo caso la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore a 1,00 ml.;

- Nel caso di scavo trasversale il ripristino dovrà interessare una larghezza almeno pari a 1 ml. e comunque tale da garantire il raccordo con l'esistente a regola d'arte;
- Nel caso di rifacimento integrale del marciapiede è fatto obbligo di realizzare gli scivoli e gli accessi per disabili, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Ripristino di basolati

- In caso di interventi sui basolati, il rinterro dello scavo e lo strato sottostante il letto di posa della pavimentazione, dovrà essere eseguito con l'utilizzo di misto cemento dosato a kg/mc. 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25, i giunti andranno listati con malta cementizia dosata a kg/mc. 350 di cemento tipo 325 e sabbia fine; i basolati, previa numerazione e rilievo grafico e fotografico, andranno ricollocati secondo la sistemazione originaria;
- I giunti fra i singoli elementi lapidei devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso un energico lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio dei singoli elementi in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia;
- Nel caso in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un sovrastante strato di materiale bituminoso, l'ufficio competente potrà richiedere, nel caso sia necessario recuperare la pavimentazione, la preventiva asportazione della sovrastante pavimentazione in materiale bituminoso con tecniche che non arrechino il minimo danneggiamento agli originari basolati ed acciottolati.
- Gli elementi lapidei dovranno essere rimossi in modo accurato e ricollocati in opera secondo la tessitura pavimentale esistente e gli ingombri originari;
- Eventuali elementi lapidei fortemente danneggiati non recuperabili dovranno essere sostituiti con pezzi analoghi per materiale, forma, dimensione e lavorazione superficiale previo parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

5. NORME PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI

1. Norme tecniche di carattere generale

- A. Per la realizzazione delle infrastrutture digitali, ai sensi del Decreto Interministeriale 1° Ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" - G.U. 244 del 17 Ottobre 2013, sarà possibile utilizzare, oltre allo scavo tradizionale, altre metodologie di scavo che hanno un ridotto impatto a livello ambientale, quali:
 - a. perforazione orizzontale: tecnologia che consente la posa di tubazioni, atte a contenere l'infrastruttura digitale, mediante una perforazione orizzontale e/o sub orizzontale, guidata elettronicamente o non, dal punto di ingresso a quello di arrivo;
 - b. minitrincea: tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm, profondità massima 50 cm), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la

contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale;

c. sovrastruttura stradale: struttura piana, poggiante sul sottofondo (rilevato o terreno in sito), costituita da strati, ciascuno di materiale e spessore diversi e messi in opera con differenti tecnologie, ed avente la funzione primaria di sopportare i carichi di traffico senza rotture o alterazioni del piano viabile, salvaguardando il terreno sottostante dalle azioni atmosferiche; la sovrastruttura stradale – fermo restando che in particolare in ambito urbano, è realizzata anche con altre tecniche, materiali (lapideo, calcestruzzi, ...) e forme (cubetti, acciottolato, autobloccanti, ...), la cui eterogeneità ne impedisce una definizione ai fini del presente Regolamento - risulta normalmente costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati così definiti:

- usura: strato in conglomerato bituminoso, talvolta di tipo drenante e fonoassorbente;
- collegamento (binder): strato in conglomerato bituminoso;
- base: strato in misto bitumato;
- fondazione: strato in tout-venant, misto granulare o misto cementato;

B. Indipendentemente dalla metodologia di scavo utilizzata, al fine di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia nella fase di realizzazione dei lavori che durante tutta la vita dell'infrastruttura stradale, sarà necessario arrecare il minor danno alla stessa, salvaguardando i vincoli presenti, di contenere qualsiasi cedimento del corpo stradale, di preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali, di facilitare la circolazione veicolare e di ridurre la quantità di materiale di risulta.

C. Le infrastrutture digitali dovranno essere installate prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti, quali: cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore.

D. In assenza degli alloggiamenti disponibili sopra richiamati, la posa delle infrastrutture digitali, qualunque sia la tecnica di scavo utilizzata, dovrà prevedere un'idonea struttura di contenimento, tale da consentire in modo agevole l'inserimento e/o lo sfilamento di cavi, in caso di manutenzioni o di guasti, al fine di evitare ulteriori successive alterazioni e danneggiamenti alla sovrastruttura stradale.

E. Qualunque sia la tecnica di scavo utilizzata per la posa delle infrastrutture digitali, bisognerà comunque utilizzare tutti i possibili accorgimenti atti a limitare i possibili cedimenti del manto stradale, effettuando inoltre le relative modalità di ripristino, secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

2. Posizionamento delle infrastrutture digitali

a. Le infrastrutture digitali dovranno essere poste in opera nella fascia di pertinenza, preferibilmente all'esterno del marciapiede ed in subordine sotto il marciapiede. Solamente nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o nel caso in cui la fascia di pertinenza risulti inidonea – a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali potranno essere inserite all'interno della piattaforma, e prioritariamente nella banchina.

b. Nel caso in cui la sede stradale comprenda una o più strade di servizio adiacenti alla carreggiata principale, le infrastrutture digitali saranno installate prioritariamente in

tali strade, con i criteri indicati al punto precedente.

- c. Nel caso in cui nella piattaforma stradale siano presenti aree destinate alla sosta dei veicoli, le infrastrutture digitali dovranno essere installate prioritariamente in tali aree, fermo restando quanto disciplinato dai punti precedenti.
- d. Nel caso di indisponibilità degli alloggiamenti di cui al punto 3, fatte salve specifiche limitazioni riferite a particolari pavimentazioni, l'utilizzo delle tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale per il posizionamento delle infrastrutture digitali dovrà essere sempre anteposto allo scavo tradizionale.
- e. In tutte le tipologie di strada, le infrastrutture digitali dovranno essere installate mediante tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale all'esterno della carreggiata, nella parte più esterna della banchina, in posizione tale da non compromettere il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali ulteriori opere strutturali ed i sottoservizi pubblici e privati esistenti. In particolare, nel caso in cui vi sia impossibilità tecnica ad utilizzare il marciapiede e la banchina, sarà consentito lo scavo con minitrincea in carreggiata, il più vicino possibile al margine della carreggiata e preferibilmente coincidente con la linea di margine.
- f. Al fine di prevenire possibili cedimenti e demolizioni delle infrastrutture di sottoservizio esistenti, eventualmente interferenti con le infrastrutture digitali, l'esecutore dovrà prevedere la realizzazione di indagini preliminari non distruttive nell'area di intervento.
- g. Nel caso di interventi su pavimentazioni di particolare pregio, le infrastrutture digitali dovranno essere installate mediante tecnologie a perforazione orizzontale, secondo quanto disciplinato dal paragrafo 3, al fine di assicurare il minimo impatto possibile sulla pavimentazione esistente.
- h. La realizzazione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non dovrà alterare in alcun modo la sagoma della strada e delle relative pertinenze. Tali chiusini, camerette e pozzetti dovranno essere ubicati al di fuori della piattaforma stradale, comprendente la carreggiata e le banchine, preferibilmente in corrispondenza del marciapiede, in subordine in banchina ed infine in carreggiata.

3. Metodologia di perforazione orizzontale e modalità di ripristino

- a. Le infrastrutture digitali saranno poste in opera attraverso una perforazione sub-orizzontale eseguita ad una profondità variabile, in modo da garantire, al di sotto della carreggiata, un estradosso minimo di 100 cm di profondità.
- b. Le buche di ingresso e di arrivo saranno localizzate in posizione da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere ripristinate secondo la configurazione originaria nel caso di terreno naturale.
- c. Nel caso in cui le buche interessino la piattaforma, il ripristino degli strati della sovrastruttura stradale dovrà essere effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche fisiche e meccaniche degli strati originali degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di aderenza, elasticità e permeabilità.
- d. Il ripristino degli strati di binder ed usura dovrà essere eseguito, previa scarifica, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, per una superficie incrementata di

50 cm, eventualmente estendibile su motivata prescrizione dell'Ufficio Tecnico Comunale fino ad un massimo di 100 cm rispetto al perimetro di scavo. Nel caso di pavimentazione di tipo drenante e fonoassorbente, dovrà essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.

e. Nel caso di posizionamento trasversale dell'infrastruttura digitale, l'attraversamento dovrà risultare di norma ortogonale all'asse stradale, salvo specifica e motivata deroga dell'Ufficio Tecnico Comunale.

f. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscono i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

4. Metodologia di scavo con minitrincea e modalità di ripristino

a. L'utilizzo della minitrincea è consentita a condizione che la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale risulti, nel caso di posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede, non inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale. Nel caso di piattaforma pavimentata è sufficiente che sia garantito un ricoprimento minimo della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale pari a 35 cm.

b. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo dovrà essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di usura, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale mentre, lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità.

c. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo potrà essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre gli strati di binder ed usura dovranno essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originali al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso. Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano sarà pari a tre volte la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a 50 cm. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, dovrà essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.

d. La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non dovrà presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.

- e. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura dovrà essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.
 - f. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e di ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.
5. Metodologia di scavo tradizionale e modalità di ripristino
- a. Lo scavo dovrà essere effettuato in modo tale che sia evitato qualunque cedimento della sovrastruttura stradale.
 - b. Nel caso di posizionamento delle infrastrutture digitali sotto la piattaforma stradale dovrà essere garantito un ricoprimento minimo di 100 cm dell'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale.
 - c. Nel caso particolare di posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali sotto la banchina non pavimentata, dovrà essere garantito un ricoprimento dell'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale minimo di 40 cm e l'infrastruttura dovrà essere posta ad una distanza di 25 cm dal limite esterno del piano viabile pavimentato. Il riempimento dovrà essere effettuato con il materiale di risulta dello scavo, purché arido, opportunamente imbibito e compattato a strati successivi di 20 cm. Nei casi di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino dovrà prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate. In corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma dovrà essere ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite.
 - d. Nella fase di rinterro e ripristino, inoltre, dovrà essere posta particolare cura nella ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto-plastico della sovrastruttura.
 - e. Ad una profondità di 30 cm dal piano viabile dovrà esser posto un apposito nastro segnalatore identificativo della tipologia di impianto od altro sistema di segnalazione equivalente, lungo l'asse longitudinale dell'infrastruttura digitale.
 - f. Per il riempimento dello scavo, potrà essere previsto, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'impiego di miscela di cemento inerte (con dosaggio di kg 40 di cemento per metro cubo di inerte), compattato fino all'intradosso dello strato di base.
 - g. Gli strati di binder ed usura dovranno essere ripristinati, previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo stesso, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti.
 - h. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo tradizionale avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder ed

usura dovrà essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

- i. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, dovrà essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.
- j. La segnaletica, interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

ALLEGATO B - TABELLA DEI COSTI

A – contributo di importo pari a € — da valere come indennizzo per le Spese di istruttoria, sopralluoghi, pareri da versare per singola istanza di autorizzazione.

L'adempimento relativo al pagamento del contributo, da valere come indennizzo per le Spese di Istruttoria, Sopralluoghi e Pareri, non è dovuto per gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica (ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss. mm. ii., come interpretato dall'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2016);

B –Riferimenti di calcolo per polizza fideiussoria e cauzione provvisoria.

Importo fisso pari a € 1.200,00 oltre importo commisurato alla lunghezza dello scavo, al tipo di scavo e di finitura secondo la seguente tabella:

- Intervento in trincea su strada bitumata: 180,00 €/ml;
- Intervento in trincea su marciapiede bitumato: 210,00 €/ml;
- Intervento in trincea su marciapiede pavimentato: 270,00 €/ml;
- Intervento in trincea su lastricato: 510,00 €/ml;
- Intervento in trincea su basolato: 510,00 €/ml;
- Intervento in minitrincea su strada bitumata: 120,00 €/ml;
- Intervento in minitrincea su marciapiede bitumato: 150,00 €/ml;
- Intervento in minitrincea su marciapiede pavimentato: 230,00 €/ml;
- Intervento in minitrincea su lastricato: 410,00 €/ml;
- Intervento in minitrincea su basolato: 410,00 €/ml;

Per tutte le altre tipologie, ovvero in caso di attività lavorative da compensare in economia sulla base di apposite liste, si fa riferimento ai prezzi contenuti nel Prezziario Regionale OO.PP. vigente, incrementato del 45% per I.V.A., spese generali, spese d'appalto, imprevisti. Spese di accantieramento per ogni intervento sostitutivo da porre in essere 230,00 €/cad.

C – Importi unitari per ripristini eseguiti dal Comune su delega del concessionario commisurato alla superficie e al tipo di finitura del ripristino secondo la seguente tabella:

- Intervento su strada bitumata: 45,00 €/mq;
- Intervento su marciapiede bitumato: 70,00 €/mq;
- Intervento su marciapiede pavimentato: 120,00 €/mq;
- Intervento su lastricato: 250,00 €/mq;
- Intervento su basolato: 250,00 €/mq;